



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Casalfiumanese

**Oggetto: Domanda inclusione Albo dei presidenti di seggio,
previsto dall'art 1, n. 7 legge 21 marzo 1990 n. 53**

Il/la _____

Nat__ a _____ il _____

Residente a _____

Via _____ n. _____

Di professione, arte o mestiere _____

In possesso del titolo di studio di _____

CHIEDE

Di essere inserit__ nell'Albo delle persone idonee a ricoprire l'Ufficio di presidente di seggio, previsto dall'art.1, N. 7 della legge 21 marzo 1990, n 53.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità dichiara:

- 1) Di essere iscritt__ nelle liste elettorali di codesto Comune;
- 2) Di non appartenere ad una delle categorie elencate all'art 38 del T.U. 361/1957 per le elezioni della Camera dei Deputati e all'articolo 23 del T.U. 570/1960 per la elezione degli organi di amministrazione Comunale (vedi pagina seguente)

In Fede

Casalfiumanese, li _____

D.P.R. n. 361/ 1957

“ art.38 – sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) I medici provinciali , gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) I Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali, comunali;
- f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

art.119.

“1 - in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2- i giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma1, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.

D.P.R. n. 570/1960:

“ art. 23 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) Coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno , delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) Gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) I Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali, comunali;
- f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

“ art. 96 – chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato , o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.”